

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

MILANO

RICORSO nell'interesse della prof.ssa *Maria Chiara Divuono* ()

() rappresentata e difesa – come

da mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via L. Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Generale p.t.

E NEI CONFRONTI della dott.ssa Parlagreco Costanza,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) dei decreti direttoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 793 del 7 giugno 2023 (pubblicato in data 8 giugno 2023 sul sito istituzionale) e prot. n. 942 del 22 giugno 2023 (pubblicato in data 23 giugno 2023 sul sito istituzionale), con i quali veniva prima approvata e successivamente rettificata la graduatoria definitiva del concorso straordinario per l'accesso ai ruoli del personale docente, indetta con D.M. 6 maggio 2022 n. 1081, in relazione ai posti banditi per la classe concorsuale A022 – Italiano, Storia e Geografia nella scuola

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

secondaria di I grado, laddove non prevede la quota riservata alle assunzioni obbligatorie dei candidati in possesso dei requisiti di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68; **B)** di ogni atto e/o provvedimento istruttorio adottato, ivi comprese la mail trasmessa in data 16 febbraio 2023, con la quale l'Amministrazione resistente forniva i chiarimenti richiesti dalla ricorrente in ordine all'applicazione delle guarentigie previste dalla L. n. 68/1999; **C)** qualora occorra, del D.M. 6 maggio 2022 n. 1081 (pubblicato sulla GURI – IV Serie speciale “*Concorsi ed esami*” n. 39 del 17 maggio 2022), recante bando di indizione della procedura *de qua*, nonché del D.M. 28 aprile 2022 n. 108, recante disciplina regolamentare della suddetta procedura, se e qualora escludano l'applicazione della quota di riserva *ex lege* 68/1999; **D)** dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata esclusa la quota riservata ai candidati in possesso del titolo di riserva *ex lege* 68/1999; **E)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ivi compresi eventuali avvisi recanti la comunicazione dell'avvio delle operazioni di assegnazione delle sedi ai candidati vincitori;

PER L'EFFETTO, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM., PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riformulare la graduatoria mediante inserimento dei candidati idonei che beneficino dell'accesso alle quote riservate per l'assunzione *ex lege* 68/1999, disponendo altresì la rettifica delle operazioni di nomina.

F A T T O

La prof.ssa Maria Chiara Divuono è una docente precaria dell'Amministrazione scolastica statale che, avendo maturato l'anzianità di servizio prevista dall'art. 59, co. 9 *bis* del d.l. 21 maggio 2021 n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), partecipava alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente introdotta dalla cennata norma concorrendo – tra l'altro – per i posti (n. 478) banditi nella Regione Lombardia con riferimento alla classe concorsuale A022 – Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado (**doc. 1**).

In particolare, giova fin d'ora rimarcare come in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, co. 5, lett. n.) del D.M. 6 maggio 2022 n. 1081 (pubblicato sulla GURI – IV Serie speciale “*Concorsi ed esami*” n. 39 del 17 maggio 2022, **doc. 2**), recante *lex specialis* della procedura, la ricorrente specificava di avere diritto alla quota di riserva ai sensi dell'art. 16, co. 2 della L. 12 marzo 1999 n. 68 in quanto soggetto riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 46% (**doc. 3**), già iscritto nel relativo elenco presso il centro provinciale dell'impiego di Crotone (**doc. 4**), ove ella originariamente risiedeva prima di trasferirsi in Lombardia.

Del resto, il peculiare *status* della ricorrente era senz'altro noto all'Amministrazione scolastica resistente come dimostra l'apposizione della riserva de qua in sede di formulazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze di Mantova (**doc. 5**).

All'esito dell'espletamento delle prove selettive, brillantemente superate, la ricorrente veniva dichiarata idoneo con il punteggio complessivo pari a 73 pt. e attribuzione del titolo di riserva per invalidità civile, come appreso dopo la

pubblicazione della graduatoria mediante accesso alla piattaforma informatica all'uopo predisposta (**doc. 6**).

Nelle more della procedura, ella formulava una richiesta di chiarimenti all'Amministrazione scolastica resistente in ordine alle condizioni di applicazione delle tutele *ex lege* 68/1999 alla procedura selettiva di cui è causa, cui tuttavia veniva risposto che *«la riserva scatta solo per chi ha conseguito un punteggio tale da consentire l'inserimento in graduatoria»* (**doc. 7**), così vanificando di fatto la funzione dell'istituto in parola.

Inopinatamente, pertanto, ella non veniva graduata ancorché beneficiaria dell'accesso alle quote dovute per le assunzioni obbligatorie.

Ed infatti con decreti direttoriali prot. n. 793 del 7 giugno 2023 (**doc. 8**) e prot. n. 942 del 22 giugno 2023 (**doc. 9**) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia approvava e successivamente rettificava la graduatoria definitiva per la classe concorsuale A022 formulando un elenco ove venivano inseriti i soli candidati vincitori senza nessuna riserva per i soggetti titolari dei benefici di cui alla L. n. 68/1999.

Tale omissione, invero, rendeva impossibile conoscere il posizionamento della ricorrente e, conseguentemente, impediva l'utilizzazione dalla graduatoria in questione per l'assegnazione dei posti banditi nonché per la copertura anche dei posti vacanti e disponibili nei contingenti di nomina annualmente approvati per le immissioni in ruolo.

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, la prof.ssa Maria Chiara Divuono, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto

ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

In via preliminare ed in rito, va affermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo per la cognizione della presente controversia ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, siccome sono oggetto di impugnazione provvedimenti organizzativi che definiscono il fabbisogno, nonché le determinazioni conclusive della procedura concorsuale.

Come chiarito in vicende analoghe, infatti, *«l'art. 63, comma 4 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Tupi) attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, sicché quella scaturita dalla pretesa di modificare la graduatoria di merito di un concorso per l'accesso al pubblico impiego, originata dal mancato riconoscimento al suo interno della qualifica di "riservatario", nell'accezione più avanti meglio precisata, rientra senz'altro nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto ciò che attiene alla legittima elaborazione della stessa, inerisce ratione materiae alla procedura concorsuale»* (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 25 gennaio 2022 n. 524. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2014 n. 5361; Sez. VI, 7 giugno 2001 n. 3088; 23 settembre 2002 n. 4829; 18 marzo 2003 n. 1077).

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4, 37, 07, 117 E 118 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 26 DELLA

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ("CARTA DI NIZZA"). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, RATIFICATA CON L. 3 MARZO 2009 N. 18. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 5 E 8 DELLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 7 CO. 2 E 16 DELLA L. 12 MARZO 1999 N. 68. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 10 OTTOBRE 2000 N. 333. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 5 E 16, CO. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7, 35 E 39 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 1/2029 DEL 24 MAGGIO 2019. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA *LEX SPECIALIS*. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi laddove non riservano la quota di posti spettanti alla ricorrente ancorché versante nelle condizioni di invalidità previste dalla normativa rubricata, venendo ad essere ingiustamente circoscritta la formulazione della graduatoria soltanto all'elenco dei candidati vincitori per merito.

E' noto, infatti, che l'inserimento al lavoro del soggetto disabile è assistito da una serie di garanzie che, anche nel caso di reclutamento da parte delle pubbliche Amministrazioni, trovano un'applicazione indefettibile pur nel

contemperamento con le esigenze di imparzialità e di parità di accesso cui sono improntate le selezioni concorsuali ex artt. 51 e 97 Cost.

In merito, è stato affermato che *«La natura cogente delle regole sulle quote di riserva o sul collocamento obbligatorio ne implica il rispetto a prescindere dalla loro avvenuta inclusione nei singoli bandi di concorso in quanto le stesse trovano comunque applicazione ope legis»*, dovendo evidentemente essere individuate le concrete possibilità di assunzione negli atti di programmazione della dotazione organica, in quanto *«luogo di incontro nel quale far convergere, in posizione di bilanciato equilibrio, la libertà di autodeterminazione – più specificatamente, di auto-organizzazione – del datore di lavoro pubblico, con il diritto del candidato ad avvalersi dei benefici rinvenienti dal proprio status»* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 25 gennaio 2022 n. 524).

In tal senso, vale osservare che l'Amministrazione scolastica ha il dovere di dare conto nel proprio fabbisogno da soddisfare con il contingente delle nomine la sussistenza ovvero l'esaurimento esaurita la quota obbligatoria imposta dall'art. 3 della L. n. 68/1999 per l'assunzione delle categorie protette, cui vanno destinate specifiche disponibilità per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti, ivi inclusa quella di cui è causa, in favore dei candidati che abbiano dichiarato di versare nelle condizioni ivi previste.

Nella vicenda di cui è causa, tuttavia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, benché sollecitato, non solo non ha indicato quanti posti messi a concorso siano stati effettivamente destinati ai "riservatari" tra quello banditi, ma altresì non ha provveduto ad inserire nell'elenco dei vincitori coloro che

beneficiano del diritto prioritario alla nomina, anche eventualmente in soprannumero, su eventuali quote residue ancora presenti nel complessivo organico.

Ne deriva, pertanto, la patente violazione delle regole che presiedono all'assunzione obbligatoria dei candidati compresi nelle cd. categorie protette.

Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 7, co. 2 della L. n. 68/1999 dispone espressamente che il reclutamento del personale pubblico avvenga mediante espletamento di procedure concorsuali, in ossequio al precetto costituzionale, nelle quali tuttavia va garantita una quota di posti dedicata all'attuazione delle guarentigie riconosciute ai lavoratori invalidi, fino al 50% dei posti messi a concorso.

Il successivo art. 16, co. 2 della L. n. 68/1999, poi, dispone che i candidati idonei aventi titolo all'assunzione obbligatoria possano essere immessi in ruolo in scorrimento della graduatoria, anche oltre le disponibilità bandite (e quindi in eccedenza), al fine di rispettare le quote di legge.

Sul punto, il Giudice Amministrativo ha avuto modo di precisare che *«il concetto di idoneità non può essere legato all'inserimento in una graduatoria nei posti utilmente messi a concorso, poiché l'idoneità quale requisito per attivare la quota di riserva prescinde dal numero di posti messi a concorso, essendo l'assunzione del disabile in soprannumero (...) l'idoneità intesa quale requisito imprescindibile per l'attivazione della quota di riserva in favore dei soggetti disabili viene raggiunta con il superamento delle prove*

d'esame, al di là della posizione in graduatoria raggiunta dal disabile» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 1° febbraio 2019 n. 525).

La norma di rango primario, la cui cogenza è rafforzata dalla sua finalità di tutela di valori fondamentali dell'ordinamento giuridico, è stata peraltro recepita dalla regolamentazione secondaria.

L'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 introduce l'obbligo di definire quote riservate nelle procedure concorsuali assegnando priorità proprio alla condizione di invalidità (precedentemente disciplinata dalla L. 2 aprile 1968 n. 482) e, onde garantirne l'attuazione, il successivo art. 16, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 statuisce espressamente che i candidati che abbiano conseguito l'idoneità vengono inclusi nella graduatoria tra i vincitori.

Del resto, le modalità di attuazione delle garanzie legali sono state ben compendiate nella direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1/2019 (**doc. 10**) che, appunto, valorizzano sia il diritto alla riserva di posti, sia il diritto all'immissione in soprannumero per il raggiungimento delle quote di organico destinate alle categorie cd. protette.

Orbene, l'Amministrazione resistente non ha consentito alla ricorrente di poter beneficiare delle tutele previste dalla L. n. 68/1999 in quanto, da un lato, non sono state previste quote riservate rispetto ai posti banditi e, dall'altro, la graduatoria definitiva non è comprensiva anche dei candidati idonei che vantano il diritto all'assunzione obbligatoria.

E ciò è avvenuto in patente contrasto con la *lex specialis* che, di contro, chiedeva ai candidati di esplicitare nella domanda di partecipazione *«l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che*

hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta»; dichiarazione regolarmente formalizzata dalla ricorrente nella propria istanza.

Con ogni evidenza, quindi, il bando di indizione della procedura *de qua* aveva recepito chiaramente le guarentigie dettate dalla L. n. 68/1999 sebbene tali disposizioni, stante il carattere cogente di norme imperative, trovano comunque applicazione diretta in virtù del principio di etero-integrazione della disciplina concorsuale.

Pertanto, mette conto evidenziare che la suddetta normativa viene espressamente richiamata anche nel preambolo dei provvedimenti impugnati, ad ulteriore dimostrazione che andava operata una interpretazione sistematica della norma istitutiva del concorso di cui è causa e, quindi, coordinata con altre disposizioni di rango primario, anche sulla scorta di criteri ermeneutici costituzionalmente orientati al fine di salvaguardare la tutela di beni di rilievo assoluto.

Ne deriva che il comportamento assunto dall'Amministrazione resistente appare gravemente contraddittorio siccome, pur avendo richiesto ai candidati di dichiarare il possesso dei titoli di riserva, non ha poi riconosciuto alcuna possibilità di usufruire dei benefici connessi alla condizione di soggetto invalido.

I provvedimenti impugnati, pertanto, violano i precetti normativi, costituenti principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale, in quanto conculcano il giusto diritto all'inclusione sociale e lavorativa della ricorrente, quale soggetto versante in condizione di disabilità, avente copertura costituzionale ai sensi dell'art. 38 Cost., oltre ad essere un canone basilare derivante dall'ordinamento comunitario ed internazionale, siccome sancito dagli artt. 21 e 26 della Carta di Nizza e dalla Convenzione ONU sui diritti dei disabili, ratificata con L. 3 marzo 2009 n. 18.

Per mero tuziorismo, occorre rimarcare come in senso ostativo alla pretesa azionata non può assumersi essere la disciplina regolamentare del concorso di cui è causa, laddove l'art. 9, co. 3 del D.M. 28 aprile 2022 n. 108 (**doc. 11**) prevede che *«Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'articolo 10. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487»*, ovvero laddove l'art. 17, co. 1 statuisce che *«Il contratto a tempo determinato è proposto ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali di cui all'articolo 9 sui posti vacanti di cui all'articolo 1, comma 3, che sono resi indisponibili a livello provinciale per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo»*.

Le disposizioni in parola, infatti, vanno lette coerentemente con la norma istitutiva della procedura, ossia con l'art. 59, co. 9 *bis* del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), che appunto delinea un

meccanismo di reclutamento destinato ai docenti precari muniti di anzianità di servizio triennale, attribuendo loro la possibilità di essere immessi in ruolo su uno specifico contingente di posti in due distinte fasi: dapprima con una nomina a tempo determinato con periodo di formazione e prova e, poi, con la successiva trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato.

In nessun caso, la norma esclude la contestuale applicazione delle prescrizioni dettate dalla L. n. 68/1999, né tale conclusione si può pervenire sulla base di un'operazione ermeneutica integrativa, non sussistendo alcuna incompatibilità giuridica tra i precetti normativi richiamati.

E comunque tale opzione interpretativa è palesemente smentita *per tabulas* dal bando concorsuale che, appunto, richiama gli istituti e le garanzie in tema di assunzioni obbligatorie previste dalla cennata normativa.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, sulla base di una lettura sistematica delle disposizioni applicabili, la disposizione regolamentare non esclude affatto che l'elenco dei candidati, contenuto nel novero dei posti messi a concorso, comprenda i vincitori e i candidati idonei compresi nella quota di riserva.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorsi che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che i provvedimenti impugnati sono oggettivamente suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi alla ricorrente precludendo ogni possibilità di veder stabilizzata la sua condizione lavorativa mediante assunzione a tempo indeterminato nonostante ella abbia conseguito l'idoneità concorsuale a seguito del superamento delle prove selettive.

Ne deriva, quindi, che la ricorrente viene mantenuta in uno stato di ingiusto precariato lavorativo perdendo così serie e concrete *chances* di immissione in ruolo, sicché il danno lamentato deriva *ipso facto* dalla natura escludente delle determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente.

Pertanto, nelle more dell'avvio delle operazioni di nomina e di presa di servizio entro il 1° luglio 2023, non vi è dubbio vi siano le condizioni per poter veder interinalmente tutelata la posizione giuridica azionata dalla ricorrente mediante misure cautelari che siano idonee a i mantenere la *res adhuc integra*, ad esempio inserendo con riserva la ricorrente in graduatoria onde consentirne l'ammissione ai percorsi formativi per il conseguimento dei previsti 5 CFU entro il termine decadenziale ai fini della definitiva immissione in ruolo nonché per lo svolgimento del previsto periodo di prova. Al riguardo, infatti, mette conto evidenziare il peculiare meccanismo di reclutamento previsto dall'art. 59, co. 9 *bis* del d.l. n. 73/2021, che prevede inizialmente il conferimento ai vincitori di un incarico a tempo determinato con onere, nel corso del periodo di servizio, di frequentazione di un percorso accademico per il conseguimento di 5 CFU (pari a sole 40 ore) ai sensi dell'art. 18 del D.M. 108/2022.

Soltanto a seguito di tale *iter*, e quindi con il prossimo anno scolastico, il contratto viene trasformato con assunzione a tempo indeterminato e, quindi, consolidamento de gli effetti giuridici della nomina.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare.
Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed attiene a materia rientrante nel pubblico impiego privatizzato, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli, 26 giugno 2023

(avv. Guido Marone)

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento della ricorrente relativamente ai decreti direttoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 793 del 7 giugno 2023 (pubblicato in data 8 giugno 2023 sul sito istituzionale) e prot. n. 942 del 22 giugno 2023 (pubblicato in data 23 giugno 2023 sul sito istituzionale), con i quali veniva prima approvata e successivamente rettificata la graduatoria definitiva del concorso straordinario per l'accesso ai ruoli del personale docente, indetta con D.M. 6

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

maggio 2022 n. 1081, in relazione ai posti banditi per la classe concorsuale A022 – Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado, laddove non prevede la quota riservata alle assunzioni obbligatorie dei candidati in possesso dei requisiti di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lombardia, Milano, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli, 26 giugno 2023

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli, 26 giugno 2023

(avv. Guido Marone)

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20